



## Il Tribunale

Sulla richiesta avanzata dall'imputato Bolognino Sergio, a nome anche di altri imputati, con documento letto in udienza e allegato al verbale dell'udienza del 17 gennaio 2017, di disporre che il processo prosegua a porte chiuse, di verificare a tal fine il contenuto degli articoli dei diversi mezzi d'informazione che i richiedenti giudicano pregiudizialmente schierati con l'accusa, non rispettosi del principio di presunzione di non colpevolezza, distorcenti la realtà dei fatti processuali e per tal via capaci di influenzare le successive dichiarazioni di testi e collaboratori, se non addirittura i giudici stessi, circostanza che peraltro gli scriventi ritengono di poter escludere.

Ciò posto, appare evidente come entrambe le richieste debbano essere dichiarate inammissibili per carenza dei presupposti normativi.

Va ricordato che la pubblicità dell'udienza "a pena di nullità" è anzitutto garanzia fondamentale degli imputati, come tale riconosciuta dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

E che le eccezioni a tale regola sono tassative, previste dall'art. 472 cpp, secondo una casistica che appare a prima vista estranea alla situazione rappresentata dagli imputati. Anche la fattispecie delle manifestazioni da parte del pubblico che turbano il regolare svolgimento delle udienze e l'esigenza di assicurare la "sicurezza" degli imputati non costituiscono situazioni riconducibili a quanto prospettato dagli imputati che si dolgono di fatti avvenuti in realtà fuori dall'udienza, con la redazione e la pubblicazione di articoli di stampa, la trasmissione e il commento di fasi dell'udienza, la pubblicazione sui nuovi mezzi di comunicazione di massa di resoconti più o meno esaustivi di quanto avviene in udienza.

Lo stesso pericolo paventato che i testimoni possono essere influenzati dalla mera conoscenza di altre testimonianze è da un lato connaturato alle caratteristiche dimensionali e dalla rilevanza pubblica del processo che non permettono di tenere testimoni e parti all'oscuro delle dichiarazioni testimoniali rese in precedenza e dall'altro non è ascrivibile

alla diffusione attraverso i media del contenuto delle deposizioni, visto che forme di condizionamento e influenza occulte sono assai più efficaci e meno controllabili del rischio temuto.

Sta di fatto che la garanzia di genuinità della prova e la correttezza dell'assunzione risiede nella capacità delle parti attraverso l'esame incrociato di ottenere deposizioni veridiche o, al contrario, di fare emergere fattori d'inquinamento della testimonianza.

In questo senso le caratteristiche del processo accusatorio rendono meno stringenti le esigenze di mantenere la "verginità" processuale della fonte di prova, risiedendo nell'esercizio professionale delle tecniche dell'esame incrociato la migliore garanzia per indurre il teste da un lato a dire la verità e solo la verità e dall'altro a dimostrarne l'inattendibilità. Ciò del resto emerge dallo stesso documento degli imputati i quali si dolgono del mancato rilievo assegnato dai media al controesame della difesa che essi ritengono quindi efficace per smentire i testi d'accusa.

In ogni caso, l'eventuale conoscenza degli eventi processuali non incide per costante giurisprudenza sulla validità della prova ma sulla sua attendibilità da verificare peraltro in concreto, secondo gli ordinari criteri di valutazione della prova.

Ciò detto ritiene tuttavia il tribunale che la doglianza degli imputati meriti attenzione e legittimi un richiamo all'esercizio il più possibile professionale del sacrosanto e incompressibile diritto di cronaca giudiziaria, essendo in gioco l'altrettanto fondamentale principio di presunzione di non colpevolezza che deve essere bilanciato con il primo.

Con la recente Direttiva 2016/343/UE del 9 marzo 2016 (in G.U.U.E., 11 marzo 2016, L 65/1), il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato norme minime comuni, ai sensi dell'art. 82 par. 2 TFUE, relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al giudizio, racchiudendo, in un unico atto normativo, due garanzie fondamentali del "giusto processo penale europeo".

Si tratta di un testo normativo che incide puntualmente sulla tematica qui sollevata.

Per quanto concerne la presunzione di innocenza, rilevante nell'attuale contingenza, essa, secondo il legislatore europeo finisce col competere in modo antagonista con la libertà di informare e di essere informati; le regole di compatibilità sono sviluppate lungo tre principali direttrici, rispettivamente concernenti: il divieto di presentare in pubblico l'indagato o l'imputato come colpevole (artt. 4 e 5); l'onere della prova (art. 6); e, infine, il diritto al silenzio e alla non autoincriminazione (art. 7).

Quanto al primo profilo, l'art. 4 della Direttiva prescrive agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai mass media, le dichiarazioni rilasciate dalle pubbliche autorità e le decisioni giudiziarie, diverse da quelle sulla colpevolezza, non presentino l'indagato o l'imputato come colpevole, fino a che la sua responsabilità non sia stata legalmente accertata. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare le autorità pubbliche dell'importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazioni ai media.

Nella misura in cui questo obbligo è rispettato dalle autorità pubbliche è correlativo dovere degli organi d'informazione rispecchiare nelle loro cronache l'equilibrio cui le predette autorità si siano attenute. Se il processo penale è confronto dialettico sulla base di prove che si formano in dibattimento al cospetto del pubblico, la cronaca del processo andrebbe articolata in modo da rispecchiare l'andamento dialettico del processo. Ciò non vieta il contiguo esercizio di critica e di commento, a condizione che i commentatori convengano sulla necessità che il giudizio finale spetta ai giudici e che esso andrà rispettato come manifestazione del solo giudizio accreditato dalla Costituzione come dirimente sulla questione della responsabilità.

Va ricordato che al fine di garantire l'effettivo rispetto delle prescrizioni sopra esposte, l'art. 10 della direttiva impone agli Stati l'adozione di

specifici strumenti di impugnazione, da attivare in caso di violazione dei diritti previsti dalla Direttiva stessa, i quali dovrebbero avere l'effetto di porre l'indagato o imputato nella posizione in cui si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata.

Va soggiunto che nell'ottica di non presentare l'indagato o imputato come colpevole, si collocano anche le previsioni di cui all'art. 5 della Direttiva, le quali prescrivono l'adozione delle misure appropriate, volte ad evitare il ricorso a misure di coercizione fisica - quali manette ai polsi, gabbie o ferri alle gambe - a meno che queste non risultino necessarie per ragioni legate alla sicurezza o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con testimoni e vittime. In questa prospettiva si colloca il divieto di ripresa dell'imputato detenuto.

In definitiva l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale prevista dall'art. 112 della Costituzione, l'indipendenza della magistratura e la soggezione dei giudici soltanto alla legge, ed il diritto di cronaca sancito dall'art. 21 della medesima Carta Costituzionale ("pietra angolare del sistema democratico") sono principi connaturati al nostro stato di diritto, caratterizzato dalla separazione tra poteri, con controllo dell'opinione pubblica sull'esercizio del potere giudiziario per l'insostituibile tramite dei mezzi di informazione.

Detti principi vanno peraltro coordinati con altri beni giuridici tutelati dalla nostra Costituzione come dalle primarie convenzioni internazionali che sanciscono diritti fondamentali; nella pratica, si pone costantemente il problema del conflitto fra il diritto di cronaca ed il principio di presunzione di innocenza.

In questo senso soltanto la correlazione rigorosa tra fatto e notizia dello stesso soddisfa l'interesse pubblico all'informazione, che è la ratio dell'art. 21 della Cost., di cui il diritto di cronaca è estrinsecazione, riportando l'azione nell'ambito dell'operatività dell'art. 51 cod. pen.

Il tribunale intende perciò ribadire che, quale che sia la gravità delle accuse rivolte agli imputati, intende assicurare agli imputati un processo equo per cui il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa

notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra limiti in altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3 Cost. dovendo detta libertà, in materia di cronaca giudiziaria, confrontarsi anche con il presidio costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Costituzione (cfr. testualmente, Cassazione civile - Sezione terza - sentenza 16 giugno - 20 luglio 2010, n. 16917, Ricorrente Vespa).

I rapporti fra giustizia ed informazione necessitano quindi di un ragionevole bilanciamento di valori, al culmine del quale è la regola per cui quali che siano i risultati investigativi è solo il dibattimento il luogo della formazione della prova, il momento del convincimento del giudice, il luogo del contraddittorio, delle deposizioni dei testi che dovranno rispondere ad entrambe le parti processuali; è il dibattimento il solo momento che grazie alla sua pubblicità garantisce un processo equo, in esito al quale soltanto esistono eventuali colpevoli. Tutto ciò che accade prima è ipotesi ed elemento cognitivo che non avrà valore di prova se non supererà il vaglio del dibattimento, per cui quanto più si dilatano i tempi del processo tanto più alto il rischio che l'ipotesi d'accusa prenda il posto della verità che è invece solo quella fissata dalla sentenza in ossequio alle regole del processo.

E' stato efficacemente scritto che più il processo si dilata cronologicamente e più il principio della presunzione di innocenza, che trova altissimo fondamento nell'articolo 27/2 della Costituzione, tende fatalmente a sbiadire nella coscienza collettiva, influenzata da "sentenze di colpevolezza giornalistiche", alimentate da ipotesi investigative presentate come accertamento definitivo, con linguaggio poco sorvegliato, e dunque percepite dalla collettività in chiave negativa, di stigmatizzazione sociale, lasciando spazio ad anticipati giudizi di reità, i quali si ripercuotono a loro volta sulla vicenda giudiziaria.

In numerosi arresti giurisprudenziali la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che la stampa non solo può dare informazioni sui

procedimenti pendenti, purché siano rispettate talune condizioni, in particolare la presunzione d'innocenza, ma che ciò è anzi uno dei suoi compiti, ribadendo però che anche i giornalisti devono rispettare la presunzione d'innocenza, quale definita dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (estricazione del diritto ad un processo equo).

La Corte precisa che è indispensabile la distinzione tra l'affermazione secondo cui un soggetto è semplicemente sospettato di aver commesso un reato ed invece la dichiarazione di colpevolezza in assenza di una sentenza definitiva, sottolineando l'importanza della scelta delle parole usate nelle pubbliche dichiarazioni da parte degli investigatori e quindi anche da parte dei professionisti dell'informazione prima della condanna definitiva.

La giurisprudenza della Corte europea riconosce perciò alla stampa, e non potrebbe essere diversamente, un ruolo fondamentale in una società democratica anche nel fondamentale interesse di una buona amministrazione della giustizia che è tale però se sia messa al sicuro da qualsiasi influenza esterna, compresa quella che può derivare dalla stessa attività dei mezzi di comunicazione il cui compito, invero complesso, è di mantenere in equilibrio esigenze diverse quali il diritto/dovere di informare in modo corretto e non fraudolento, la reputazione dei soggetti coinvolti nei processi penali, la presunzione d'innocenza, lo stimolo e la critica al modo di assolvimento dei propri compiti da parte degli organi dello Stato

In una sentenza la Corte ha precisato che «non si dovrebbe pensare che le questioni di cui conoscono i tribunali non possano, in anticipo o nel medesimo tempo, dare luogo a discussioni altrove, siano esse nelle riviste specializzate, nella grande stampa o nel pubblico in generale. Alla funzione dei media, consistente nel comunicare tali informazioni e commenti, si aggiunge il diritto, per il pubblico, ad averle. Tuttavia, conviene tener conto del diritto di ciascuno di beneficiare di un processo equo così come è garantito all'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione, cosa

che, in materia penale, comprende il diritto ad un tribunale che sia imparziale».

La richiesta degli imputati in questo processo, al di là del giudizio tecnico-giuridico in senso stretto, consente di fare il punto in un processo di così grande rilevanza mediatica sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo alla quale gli imputati nella sostanza si appellano.


Pur in assenza di argomenti di particolare spessore perché ciò che si contesta nella sostanza è il fatto stesso che un'informazione sul processo sia data mentre delle denunciate distorsioni non viene offerto alcun concreto esempio, due conclusioni possono essere raggiunte.

Il sistema anzitutto dimostra di possedere suo interno i rimedi per reagire ad eventuali faziosità e pregiudizi della comunicazione, come la stessa rilevanza mediatica ottenuta dal documento degli imputati dimostra. Gli imputati inoltre hanno portato al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica i complessi rapporti tra principi e valori che possono trovarsi in conflitto e hanno potuto svolgere le proprie rimostranze e critiche sul modo in cui i media svolgono il proprio ruolo in questo processo; una critica che, indirizzata formalmente al tribunale con richiesta di tutela, non è altro nella sostanza che un modo per riequilibrare i contenuti dell'informazione dalla parte della difesa, attraverso quegli stessi mezzi della cui imparzialità si dubita.

PTM

Dichiara inammissibile la richiesta di procedere a porte chiuse e dispone procedersi oltre nel giudizio.

Reggio Emilia 18 gennaio 2017



TRIBUNALE PENALE DI REGGIO EMILIA  
DEPARTAMENTO DI GIURISPRUDENZA PENALE  
ROBERTO L. *in giudizio*  
19 GEN. 2017